

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Grazia Di Re
via Ettore Majorana n. 4
95022 Aci Catena (CT)
pec: mariagrazia.dire@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

**RICORSO ex artt. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e con istanza di
determinazione delle modalità della notificazione nei confronti di eventuali litisconsorti (ex
art. 150 e 151 c.p.c.)**

**Per: la dott.ssa Romeo Giada Federica, ~~nata a Catania (CT) il 13/3/1991, residente ad Aci~~
~~Catena (CT), in via IV Novembre n. 130 F, C.F. RMOGFD91C53C351C~~, ed elettivamente
domiciliata ad Aci Catena (CT), in via Ettore Majorana n. 4, presso lo studio dell' Avv. Maria
Grazia Di Re - C.F. DRIMGR82A46C351M, che la rappresenta e difende per procura su
foglio separato, congiunto al presente atto ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c., la quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell'art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: mariagrazia.dire@pec.ordineavvocaticatania.it e/o al num. di
fax 0958741891;**

ricorrente

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro pro
tempore, Codice Fiscale MI: 80185250588, con sede a Roma, in Viale Trastevere, 76/a - (cap
00153) dpit@postacert.istruzione.it;**

e

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del dirigente pro tempore, con sede a
Palermo (PA), in via Giovanni Fattori n. 60, pec: drsi@postacert.istruzione.it ;**

**Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania in persona del dirigente pro tempore, con sede a
Catania (CT), in via P. Mascagni n. 52, C.F. 80008730873, PEC:
uspct@postacert.istruzione.it;**

**nonchè nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali in seguito a
domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I Fascia delle GPS ADMM,
pubblicata il 14/7/2023 e oggetto di diverse ripubblicazioni (ultima il 12/09/2023);**



La ricorrente, in data 24/4/2023, ha presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'ordinanza del ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112 ed elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze ed elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi, per le istituzioni scolastiche presenti nella provincia di Catania. (cfr. doc. 4 - domanda presentata)

La ricorrente, è stata inserita in graduatoria, inizialmente nella posizione n. 993 con il punteggio complessivamente pari a n. 78, di cui n. 12 per titoli culturali. (Cfr. Doc. 5 graduatoria del 14/7/2023 e doc. 6 graduatoria del 21/8/2023 e doc. 9).

Ad oggi, in seguito a diverse rettifiche e ripubblicazioni, la cui ultima è avvenuta in data 12/09/2023, la ricorrente si trova nella posizione n. 866 della graduatoria, senza che sia variato il suo punteggio complessivamente attribuitole, rimasto invariato nel numero complessivo pari a 78.

Con pec del 15/7/2023, la ricorrente in autotutela, ha segnalato l'errata attribuzione del punteggio, in quanto inferiore a quello realmente spettante in relazione ai titoli culturali dalla stessa posseduti. Pertanto, la dott.ssa Romeo ha tempestivamente richiesto la correzione del punteggio assegnatole, segnalando l'errata sommatoria dei valori dei titoli culturali posseduti e inseriti in domanda, quantificati in linea con quanto indicato nella tabella di valutazione allegata alla O.M. 112/2022. (Doc. 11 pec del 15/7/2023)

Con successiva pec del 24/8/2023 e del 15/9/2023, mediante l'odierno difensore, si è invitato l'USR per la Sicilia Ufficio VII - ambito territoriale di Catania a procedere con la correzione del punteggio attribuito alla dott.ssa Romeo e conseguente alla rettifica della corrispondente posizione in graduatoria. (Doc. 12 e doc. 13)

Con ultima pec del 12/10/2023 si è diffidato l'USR per la Sicilia Ufficio VII - ambito territoriale di Catania a procedere con la correzione del punteggio assegnato all'odierna ricorrente e contestualmente ad autorizzare l'accesso difensivo a tutta la documentazione che attestasse le modalità di valutazione dei titoli presentati nella domanda.

L'USR, in persona del funzionario Carmen Russo, con pec del 16/10/2023 ha riscontrato soltanto tale ultima istanza, confermando la legittimità del punteggio attribuito in merito ai titoli culturali dichiarati in domanda. (cfr. doc. n. 14)

In particolare, nella lettera di riscontro al reclamo è stato indicato che

1: il master *“insegnare con la metodologia Clil”* conseguito in data 31/5/2022 sarebbe stato



inserito erroneamente nel sub TAB 7 B12, (e non anche in Tab 7 b13 Tabella allegata all'O.M. 112/2022). Per tale ragione, anziché 6 punti, tale titolo è stato ridotto al valore di 3 punti (non si comprende in base a quale trasparente criterio!).

2. il Master in *“Nuova didattica per le lingue: multimodale, Flipped Learning e Clil”* sarebbe stato erroneamente inserito nel sub Tab 7 B13. Per tale ragione è stato valutato solo come Master (Tab 7 b15) con attribuzione di punti 1 e non anche 3.

3. il Master in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bes”* non è stato valutato ai sensi delle note MUR prot. n. 14853 del 30/5/2022 e prot. n. 10779 del 13/4/2022, in quanto sarebbe stato rilasciato da ente non autorizzato all'istituzione di tale corso di studio.

4. le certificazioni informatiche e la certificazione linguistica sono state valutate rispettivamente con i punti di 2 e di 6.

Per tali ragioni USR Sicilia, ha ritenuto corretto non accogliere il reclamo e ha confermato l'esattezza del punteggio attribuito pari a 78 (punti n. 36 per titolo accesso, punti 12 per i titoli culturali ulteriori dichiarati in domanda e punti 30 per il servizio svolto).

Orbene, la ricorrente, invece, lamenta di aver correttamente inserito tutti i propri titoli e specificatamente i titoli culturali nella domanda presentata, in conformità a quanto espressamente previsto dal bando e dagli allegati O.M. 112/2022, e rivendica il riconoscimento del corretto punteggio.

Si evidenzia infatti che 1. il master *“insegnare con la metodologia Clil”* conseguito in data 31/5/2022 presso l'Ente I.U.M. Academy SCHOOL, è stato correttamente inserito nella domanda al **TAB7-B12**.

Proprio l'allegato dall'USR Sicilia richiamato, ovvero l'O.M. 112/2022, chiarisce che il Tab 7- B12 **corrisponde al titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo, con attribuzione del punteggio pari a 6.**

Peraltro, non si comprende in base a quale logica il titolo posseduto, correttamente inserito, avrebbe dovuto essere valutato in numero inferiore pari a 3, anziché 6, come previsto dall'allegato richiamato.

Ed ancora, l'USR incorre in un ulteriore ingiustificabile errore, oltre che in un palese cattivo esercizio del potere, laddove rappresenta che il Master in *“Nuova didattica per le lingue: multimodale, Flipped Learning e CLIL”* **correttamente inserito dalla ricorrente nel sub Tab 7 B13**, rientrante nei Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazione CeClil o



certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B. 14, **avrebbe invece ed erroneamente essere dovuto inserire nel posto sbagliato ovvero nel Tab 7 B15.**

Anche in questo caso, del tutto erronea ed arbitraria l'attribuzione di un punteggio inferiore pari a 1, anziché a 3.

Invero, come si può vedere dalla domanda, la ricorrente è in possesso anche del titolo collegato, ovvero del certificato linguistico inserito nel Tab 7 B14 per il quale sono stati correttamente riconosciuti n. 6 punti.

In merito all'ulteriore punto conseguente al titolo master in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bes”* al momento in cui è stato conseguito dalla ricorrente ovvero in data 14/12/2019, l'ente che lo rilasciava era autorizzato.

La stessa nota circolare evidenzia che solo a far data dal mese di novembre 2020 l'ente è decaduto da ogni autorizzazione.

L'eventuale mancanza di autorizzazione, come richiamata dallo stesso USR SICILIA, attiene ad un periodo successivo (ai sensi delle note MUR prot. n. 14853 del 30/5/2022 e prot. n. 10779 del 13/4/2022) e pertanto sarebbe ininfluente nel caso che ci occupa.

Tale titolo avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di un punto che è stato eliminato.

Nulla si eccepisce per la certificazione informatica riconosciuta in punti n. 2 e per la certificazione linguistica riconosciuta in punti n. 6.

Ad ogni buon conto la ricorrente, in virtù della posizione ottenuta in graduatoria nell'anno 2023-2024, ha sottoscritto il contratto di supplenza con l'Istituto Comprensivo I.C. Pitagora Misterbianco (CT) e Istituto Comprensivo IC L. Da Vinci Misterbianco (CT), in qualità di docente di scuola secondaria di I grado. (cfr. doc. 18 e doc. 19)

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere la ricorrente è pari ad 83 e non anche a 78 (attesi i cinque punti ingiustificatamente decurtati). Tale punteggio è propedeutico per l'assegnazione della sede anche negli anni successivi.

Come ampiamente dimostrato la sommatoria corretta del punteggio è pari a n. 17 (+6 CLIL (ingiustificatamente ridotto a 3) - + (6 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA livello c2 riconosciuto) + 3 master perfezionamento Clil (ingiustificatamente ridotto a +1) + (2 certificazione informatica riconosciuto) e non anche a 12!



Le note Mur prot. n. 14853 del 30/5/2022 e pro. n. 10779 del 13/4/2022, richiamate nella lettera di riscontro prevede espressamente che soltanto a far data dal mese di novembre 2020, l'Ente Fidia non fa più parte del sistema dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM).

Per tale ragione sembrerebbe errata anche la mancata assegnazione del punteggio pari ad 1, in relazione al titolo master in *“La didattica, la funzione del docente e l'integrazione degli alunni con Bes”* conseguito dalla ricorrente in data 14/12/2019, e quindi allorchè l'ente che organizzava tali corsi era autorizzato.

In diritto

1. preliminarmente sulla giurisdizione del Giudice ordinario.

Preliminarmente si rappresenta che la giurisprudenza è univoca nell'affermare che *“la formazione e la gestione delle graduatorie non darebbe luogo ad una procedura concorsuale, ma al mero accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e gli atti adottati sarebbero privi di contenuto discrezionale”*. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230).

Di conseguenza *“In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10538)*

Si richiama altresì quanto affermato dal Consiglio di Stato sul punto *“La natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Sulle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice*



ordinario (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 08/07/2015, n. 3415).

Indubbia è pertanto la giurisdizione del giudice ordinario atteso che la ricorrente intende far valere il suo corretto inserimento in graduatoria e la corretta valutazione dei titoli dalla stessa posseduti e dichiarati in seno alla propria domanda.

2. violazione delle regole di imparzialità e *par condicio* tra i partecipanti - violazione art. 3 della Costituzione - cattivo esercizio del potere per difetto e incompletezza dell'istruttoria oltre ad errore di fatto.

Nel caso che ci occupa è evidente la violazione delle regole di imparzialità e *par condicio* tra i partecipanti posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.

Ed ancora si osserva la manifesta violazione delle regole disciplinanti il bando e i sottesi allegati, di cui la p.a. avrebbe dovuto dare attuazione in modo uguale per tutti i partecipanti.

In particolare, si evidenzia l'eccesso di potere e arbitrio realizzato dalla p.a., con evidente lesione dei canoni di correttezza e buona fede, con violazione del principio di "*par condicio*" tra i candidati, applicando in modo difforme le regole in esse indicate e addirittura elaborandone altre non previste (quale la riduzione del punteggio per asserito inserimento del titolo in asserita tabella sbagliata).

La ricorrente ha visto nel suo caso dare erronea applicazione alle regole del bando. Invero, la p.a. asserisce, pur non corrispondendo al vero, che la ricorrente avrebbe erroneamente inserito nella domanda i propri titoli culturali.

In virtù di ciò la p.a. avrebbe autonomamente ridotto e assegnato alla ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto per il medesimo titolo agli altri partecipanti con il medesimo titolo.

Nell'esposizione in fatto si è data ampia dimostrazione come i titoli legittimante posseduti dalla ricorrente siano stati altresì correttamente inseriti nella domanda, secondo le regole del bando e del corrispondente allegato.

Per tale ragione si insiste nel riconoscimento del punteggio corretto, contestando ogni autonoma ed ingiustificata decurtazione dei punteggi riconosciuti a parità di titoli posseduti, in quanto erronea, ingiustificata e oggetto di arbitraria determinazione della pubblica amministrazione, in palese violazione delle norme di buona fede, correttezza e di affidamento, oltre che di trasparenza e di disparità di trattamento.

3. Violazione dell'art. 6 comma 1 lett b) della legge 241/1990. Violazione dell'art. 71 comma 3 DPR 445/2000. Illegittimità per violazione e/o mancata applicazione dell'art 8 comma 6 dell'O.M. 112/2022. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed



ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 97 Cost.

In via gradata e senza recesso alcuno dalla superiore ed assorbente domanda si eccepisce che nella remota ipotesi, non ricorrente nel caso che ci occupa, fossero stati dalla ricorrente inseriti erroneamente i titoli posseduti, trattandosi di mera irregolarità, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto semmai attivare il soccorso istruttorio.

Invero, l'art. 6 comma 1 lett d) della legge 241/1990 onera l'amministrazione, e nello specifico il responsabile del procedimento, a compiere tutti gli atti istruttori necessari per il corretto svolgimento del procedimento, potendo altresì provvedere a chiedere a parte istante il *"... rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

In tal senso anche l'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 secondo cui, laddove le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 della medesima norma *"...presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito"*.

Non vi è dubbio che, l'eventuale inserimento del titolo nel posto sbagliato all'interno della domanda, costituirebbe un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, e avrebbe dovuto essere sanato mediante l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della p.a..

Per di più, sarebbe altrettanto illegittimo e costituirebbe senz'altro un arbitrio l'assegnazione di un punteggio in misura ridotta (riduzione autonoma e ispirata non si comprende a quale criterio), sol perché inseriti in una casella anziché in un'altra.

E' evidente che nel bando non è presente alcun criterio volto a rideterminare i punteggi per i titoli posseduti dai candidati e comunicati in modo errato.

Tale autonoma valutazione del punteggio, non ispirata a criteri presenti nel bando e privi di alcuna trasparenza, ledono senz'altro la *par condicio* dei partecipanti, possedenti i medesimi titoli, oltre che la trasparenza dell'operato che rivela una ingiusta disparità di trattamento tra gli stessi.

Ed inoltre questa identica riduzione avrebbe dovuto essere, nell'ipotesi, applicata a tutti i partecipanti.

Sul punto la giurisprudenza è granitica nell'affermare che *"nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio (o integrazione documentale) è obbligatorio quando è funzionale a integrare o*



regolarizzare la documentazione presentata, purché ciò non arrechi effetti vantaggiosi a danno degli altri candidati, come nel caso di presentazione di titoli o requisiti omessi.” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975)

Si rammenta che l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198)

Rimane fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio competitorum*, per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

In applicazione della *par condicio*, sarebbe illegittimo disporre il soccorso istruttorio in caso di mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché in tal caso si consentirebbe ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della *par condicio*. Nel caso che ci occupa i titoli posseduti dalla ricorrente non sono stati omessi, ma sarebbero stati a dire della pubblica amministrazione inseriti in modo semplicemente errato.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Ed ancora: “un semplice errore materiale, non corrispondente all’effettiva volontà dell’interessata, emerge dagli elementi contenuti nella domanda stessa, che la P.A., anche sulla base dell’istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare, ove avesse eseguito un’idonea verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l’informatizzazione dei procedimenti non può portare all’obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A.”(v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.).

E’ palese che la p.a. nel caso che ci occupa abbia agito in contrasto con i principi di correttezza ed imparzialità espressamente previsti dall’art. 97 Cost, nonché ai principi di cui



all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove è stabilito che: *“1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.*

In virtù di quanto esposto si chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, con conseguente rettifica del punteggio spettante alla ricorrente, così come descritto nell'esposizione in fatto, in conformità a quanto indicato nella tabella A.3. allegata alla O.M. 112/2022.

Pertanto si chiede venga accertato in via definitiva il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio in questione (+ 5 illegittimamente e arbitrariamente decurtato), da sommare al punteggio già riconosciuto (78) per un totale pari ad 83.

Sulla concessione del provvedimento cautelare.

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio l'attuale ed irreparabile gravissimo pregiudizio che incombe sulla ricorrente, che ha ottenuto assegnazione in sede potenzialmente più distanti (Misterbianco) rispetto a quelle ambite (Aci Catena), anche in quanto madre di due bambini minori, che nelle more e lungaggini del giudizio, potrebbe vedere lese anche le imminenti e future assegnazioni, atteso che la graduatoria rimane attiva per tre anni.

Come chiaramente indicato nelle premesse di fatto:

- nelle graduatorie provinciali per il 2023/2024 pubblicate in via definitiva il 13 settembre 2023 dall'Ufficio VII dell'Ambito Territoriale di Catania, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 78, di cui 36 per titolo accesso, 12 per titoli culturali ulteriori dichiarati in domanda e 30 punti per il servizio svolto voto, con l'esclusione invece di ulteriori 5 punti, decurtati ingiustamente (3 dal titolo CLIL (per il quale era prevista assegnazione di 6 punti) e 2 dal master di perfezionamento in CLIL (per il quale era prevista assegnazione di 3 punti, contro l'1 assegnato), contro gli 83 punti di cui ha diritto;

Il gravissimo pregiudizio è di tutta evidenza, stante anche la sua irreparabilità, tenuto conto che la procedura per l'immissione in ruolo di cui si tratta è speciale e quindi non ripetibile.

Alla luce di queste considerazioni è necessario quindi che, laddove codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito, venga concessa, prioritariamente con decreto inaudita altera parte, l'assegnazione, se del caso con riserva, del punteggio di n. 5 punti non rettificato dall'amministrazione, con l'ordine di immediato reinserimento nella graduatoria per cui è causa con il punteggio complessivo di 83 punti.



Per tutto quanto sopra rappresentato, la dott.ssa Giada Federica Romeo, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni conseguenti ai comportamenti dell'amministrazione resistente, ricorre avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti presupposti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso in via cautelare e di urgenza visto l'art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni,

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero ritenuta anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico della ricorrente per i motivi di cui in atti, Voglia

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:

- rettificare, se del caso con riserva, il punteggio attribuito alla ricorrente a seguito delle procedure di cui è causa con l'aggiunta dei 5 punti previsti per il possesso del titolo di master *"insegnare con la metodologia Clil"* conseguito in data 31/5/2022 presso l'Ente I.U.M. Academy SCHOOL, correttamente inserito nella domanda al **TAB7-B12, con attribuzione del punteggio complessivo pari a 6 e non anche a 3, ovvero riconoscere la differenza illegittimamente decurtata pari a 3 e dell'ulteriore titolo Master in *"Nuova didattica per le lingue: multimodale, Flipped Learning e CLIL"* correttamente inserito dalla ricorrente nel sub Tab 7 B13, con assegnazione del punteggio pari a 3 e non anche a 1, ovvero della differenza illegittimamente decurtata pari a 2**, e quindi il riconoscimento per complessivi 83 punti, e non anche 78, con conseguente corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/2024, ed in quelli successivi, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento del 14/7/2023 dell'USR della Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, e ciò al fine di consentirle di poter concorrere alla assegnazione dei posti disponibili nelle sedi secondo la priorità spettante;

-emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella predetta graduatoria ;

b) in ogni caso emettere tutti i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

nel merito

Voglia, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, e previa conferma del provvedimento cautelare emesso, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, accogliere le seguenti conclusioni per i motivi tutti di cui in atti, e previa



disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso:

- I) Accertare e dichiarare, in via definitiva, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di 78 già attribuitole per la procedura di cui è causa, gli ulteriori 5 punti illegittimamente decurtati, trattandosi di titoli posseduti e dichiarati al momento della domanda, ovvero previsti per il possesso del titolo master *“insegnare con la metodologia Clil”* conseguito in data 31/5/2022 presso l’Ente I.U.M. Academy SCHOOL, correttamente inserito nella domanda al **TAB7-B12, con attribuzione del punteggio complessivo pari a 6 e non anche a 3, ovvero riconoscere la differenza illegittimamente decurtata pari a 3 e dell’ulteriore titolo** Master in *“Nuova didattica per le lingue: multimodale, Flipped Learning e CLIL”* **correttamente inserito dalla ricorrente nel sub Tab 7 B13, con assegnazione del punteggio pari a 3 e non anche a 1, ovvero della differenza illegittimamente decurtata pari a 2**, e quindi il riconoscimento per complessivi 83 punti, con tutti gli effetti conseguenti, anche previa nomina di apposito consulente tecnico necessario, alla verifica della correttezza della presentazione della domanda, di cui si chiede sin d’ora la nomina in via istruttoria;
- II) In via gradata è subordinata alla precedente domanda, nella non temuta ipotesi in cui i suindicati titoli fossero stati inseriti con modalità erronea, accertare la violazione dell’art. dell’art. 6 comma 1 lett b) della legge 241/1990, dell’art. 71 comma 3 DPR 445/2000 e la violazione e/o mancata applicazione dell’art 8 comma 6 dell’O.M. 112/2022 che espressamente richiede, in casi di mera irregolarità l’attivazione del soccorso istruttorio e pertanto riconoscere il punteggio corretto in capo alla dott.ssa Giada Federica Romeo pari a n. 83 e non anche 78, essendo stati ingiustificatamente decurtati - 3 punti dal master *“insegnare con la metodologia Clil”* e - 2 punti dal Master in *“Nuova didattica per le lingue: multimodale, Flipped Learning e CLIL”*.
- III) conseguentemente condannare e/o ordinare alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione/rettifica graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata il 14/7/2023 dell’USR della Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania e ripubblicata il 13/9/2023, inserendo la ricorrente in graduatoria nel rispetto del punteggio complessivo alla stessa spettante pari a 83;
- IV) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
- In via istruttoria, ove il Giudice lo ritenesse necessario nominare consulente tecnico per



l'accertamento del corretto inserimento dei titoli posseduti nella domanda.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e 151 CPC

Il sottoscritto avv. Maria Grazia Di Re, difensore nel ricorso di cui in epigrafe della dott.ssa Romeo come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,
premesso che

- il giudizio ha ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la rettifica del punteggio attribuitole a seguito della procedura per cui è causa, per complessivi 83 punti, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per l'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi di permanenza della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento del 14/7/2023 e ripubblicata il 13/09/2023 dell'USR della Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
- nella predetta classe di concorso sono inseriti altri docenti che potrebbero potenzialmente vantare una posizione di controinteresse con quello della attuale ricorrente rispetto alla attribuzione dei posti oggetto della suddetta procedura ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della integrale del contraddittorio, il suesteso ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati e cioè coloro i quali sono inseriti per l'anno scolastico 2023/2024, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADMM) pubblicata con provvedimento del 14/7/2023 dell'USR della Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, secondo quanto disposto dal D.M. 51 del 17/3/2023; - la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari considerato che la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che:
“l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11



mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ...” (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);

- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario ed Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ove istituito il servizio.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Maria Grazia Di Re presenta

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice adito, solo ove sia ritenuta la necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale docente inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso del ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti appartenenti alla classe di concorso ADMM (sostegno), tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza cautelare e di merito;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, e che il contributo unificato non è dovuto, avendo la ricorrente i requisiti reddituali come da autocertificazione allegata.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione reddituale;
- 2) Documento d'identità;
- 3) Tessera sanitaria;



- 4) domanda del 24/04/2023 di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze
- 5) graduatoria del 14/7/2023;
- 6) decreto gps del 14/7/2023;
- 7) decreto gps del 21/8/2023;
- 8) graduatoria del 21/8/2023;
- 9) decreto di rettifica del 12/9/2023;
- 10) allegato al decreto di rettifica;
- 11) pec del 15/7/2023;
- 12) pec del 24/08/2023;
- 13) pec del 15/09/2023;
- 14) pec di riscontro del 16/10/2023;
- 15) Ordinanza del Ministero dell'Istruzione 6 maggio 2022 n. 112;
- 16) Tabella A/3 della O.M. 112/2022
- 17) titoli culturali posseduti e presentati in domanda.
- 18) contratto di lavoro ;
- 19) contratto di lavoro 2;
- 20) certificato contestuale residenza e stato di famiglia.

Catania, 11/11/2023

Avv. Maria Grazia Di Re

